

AUTORIZZAZIONI SU AREE BOScate E AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO

Con il conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste attuato dalla Legge Regionale n.11/98 e succ. mod., spettano alle Provincie, per i territori di rispettiva competenza, i seguenti iter procedurali:

- rilascio delle autorizzazioni di mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
- rilascio delle autorizzazioni di mutamento di destinazione di aree a bosco;
- autorizzazioni in deroga alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

Iter tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni di mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

Qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione, ovvero una trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267 del 1923 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.27 del 28.10.2004.

Tale autorizzazione, a titolo esemplificativo, è obbligatoria tra l'altro per:

1. l'apertura, l'allargamento e la sistemazione di strade a carattere agro-silvo-pastorale;
2. l'apertura di nuove cave e la prosecuzione di quelle già esistenti;
3. la costruzione e l'ampliamento di opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti di depurazione e smaltimento) ed opere pubbliche;
4. tutti i casi dove è richiesta licenza edilizia fatta eccezione per le ristrutturazioni senza aumento di volumetria e per le sopraelevazioni.

Nel provvedimento, se favorevole, dovranno essere precisate anche le prescrizioni alle quali dovrà essere subordinato il rilascio dell'autorizzazione. Nelle prescrizioni dovrà essere rivolto particolare riguardo:

- alla conservazione del manto boschivo;
- alle dimensioni e caratteristiche delle strade agro-silvo-pastorali;
- alla corretta raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di scarico ed in genere a tutti quegli interventi atti a prevenire eventuali dissesti ed inquinamenti;
- alla determinazione dell'opportunità di subordinare l'autorizzazione al versamento di una cauzione a garanzia della sicura esecuzione dei lavori.

Ai sensi del comma 3, art. 5 della L.R. n. 27 del 28.10.2004, qualora l'intervento non comporti necessità di disboscamento, le funzioni relative alle istruttorie tecniche ed alle autorizzazioni sono delegate ai comuni nei seguenti casi:

1. interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al 50% dell'esistente e comunque non superiori a 200 mq di superficie;

2. posa in opera di cartelli e recinzioni;
3. posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, posa in opera di serbatoi interrati comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 mc;
4. interventi, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 mc, di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento;

Le domande vanno indirizzate al Settore Agricoltura della Provincia di Milano, ma presentate al sindaco del comune in cui si trova l'area vincolata, in triplice copia di cui l'originale in bollo.

La domanda deve contenere:

- A. descrizione dell'intervento;
- B. indicazione dei mappali e della superficie interessata dall'intervento;
- C. estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 o di maggior dettaglio;
- D. progetto esecutivo (piante, prospetti, sezioni) dell'opera con calcolo volumetrico;
- E. elaborati tecnici particolari per le strade (corografia 1:10.000);
- F. relazione geologica (quando prevista dallo strumento urbanistico locale);
- G. previsioni di ripristino o mitigazioni dell'intervento.

Ricevuta la domanda, il Sindaco provvede alla sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.21 del R.D.L. n.1126/26, e provvederà successivamente ad annotare sulla domanda e sugli allegati l'avvenuta pubblicazione ed eventuali opposizioni presentate.

Compilerà, inoltre, la scheda di conformità dell'opera oggetto della richiesta di autorizzazione alle norme urbanistiche vigenti.

Entro 8 giorni dal termine della pubblicazione, il Sindaco trasmette al Settore Agricoltura della Provincia la richiesta corredata di tutti gli allegati.

La procedura di rilascio dell'autorizzazione compresa l'istruttoria tecnica viene effettuata per la Provincia di Milano dal Settore Agricoltura che si trova in viale Piceno n.60 a Milano.

I tecnici dell'ufficio sopraindicato effettuano l'istruttoria che comprende anche il sopralluogo. Tenendo conto delle normative di riferimento, i tecnici verificano sul campo la sussistenza delle condizioni di stabilità e di buona circolazione idrica, che devono essere garantite anche dopo la realizzazione delle opere, redigono la relazione tecnica a cui seguirà il provvedimento autorizzativo o di diniego a firma del dirigente responsabile.

Il provvedimento viene esposto all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene trasmesso al sindaco perché lo notifichi all'interessato ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

I tempi della procedura sopradescritta sono di 90 giorni a partire dal ricevimento della domanda da parte della Provincia.

Inoltre l'autorizzato, prima di iniziare i lavori, deve accertarsi che sull'area non gravino altri vincoli derivanti dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".

Al fine di evitare contenziosi, è opportuno che il Comune non rilasci edilizia prima che la Provincia si sia espressa sulla richiesta di mutamento.

Si fa rilevare inoltre che ai sensi dell'art.31 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale nei boschi percorsi da incendio è vietato il mutamento di destinazione per un periodo non inferiore ai 15 anni, e che l'articolo n. 56 prevede la possibilità, previa dichiarazione dell'intervento alla Provincia, di un mutamento temporaneo di destinazione d'uso del suolo di aree a vincolo non boscate, per un periodo non superiore a 3 mesi.

Per quanto riguarda il mutamento di destinazione di aree a vincolo idrogeologico, è da ricordare il parere che la Provincia rilascia ai sensi della legge n.47/85 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive".

Tale legge prevede, infatti, che il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria da parte dei comuni sia subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso che, qualora non venga reso entro 180 giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo.

Procedimenti tecnico-amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche e forestali al mutamento di destinazione d'uso di aree boscate

L'autorizzazione al mutamento di aree boscate (art. 4 L.R. n.27 del 28.10.2004) deve essere richiesta nel caso in cui la superficie considerata si possa ritenere boscata secondo quanto previsto dalla legge e ed è concessa per mappali, o per porzioni di questi. La domanda in triplice copia va indirizzata al Settore Agricoltura della Provincia che si trova in viale Piceno n. 60 a Milano.

La domanda deve contenere:

- la conformità del mutamento previsto agli strumenti urbanistici vigenti nel comune.
- l'indicazione del titolo di proprietà,
- la relazione descrittiva dell'intervento;
- la superficie dei mappali interessati dall'intervento;
- il progetto esecutivo (piante, prospetti, sezioni) dell'opera con calcolo volumetrico;
- l'estratto di mappa catastale 1:2.000 e della corografia in scala 1:10.000;
- le indicazioni della giacitura e delle caratteristiche del soprassuolo boschivo.

Il Settore Agricoltura attiverà la procedura di rilascio del provvedimento, che dovrà essere emesso nel termine di 60 giorni dalla richiesta. Tali termini possono essere interrotti nel caso venga richiesta della documentazione integrativa.

I tecnici dell'ufficio sopraindicato effettuano l'istruttoria che comprende anche il sopralluogo e redigono la relazione tecnica a cui seguirà il provvedimento autorizzativo o di diniego a firma del dirigente responsabile.

Il provvedimento viene esposto all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene notificato all'interessato e spedito: al comune, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.

Il parametro da valutare ai fini del rilascio del provvedimento per aree soggette a vincolo forestale, e che permette la caratterizzazione del popolamento, è dato dal-

le caratteristiche del bosco e secondo quanto stabilito dall'art. 26 "Trasformazione dei boschi" del presente piano.

I criteri per la valutazione paesistica dei progetti applicati dal Servizio Agricoltura della Provincia di Milano, sono quelli pubblicati sul 3° supplemento straordinario, Sezione II, del n. 42, del B.U.R.L. del 17 ottobre 1997.

Con D.G.R. del 1 agosto 2003, n. 7/13900, la Regione Lombardia ha approvato i criteri di trasformazione del bosco e interventi compensativi di cui all'art. 4 del d.lgs. 227/2001, che prevede l'obbligo di esecuzione di interventi compensativi in caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 alla trasformazione del bosco. E' pertanto necessario allegare alla domanda anche progetto dettagliato dell'intervento compensativo che si intende realizzare. Nel caso in cui la compensazione non venga realizzata dal richiedente, questi può effettuare il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo, comprendente anche il valore del terreno su cui l'intervento di rimboschimento verrà effettuato. A tal proposito si rimanda alla parte successiva del presente allegato, riguardante le procedure per il rimboschimento compensativo nella Provincia di Milano.

Autorizzazioni in deroga alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

Le autorizzazioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono rilasciate per i territori di rispettiva competenza dall'Ente delegato, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 27/2004, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Taglio dei boschi

Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia all'autorità competente per territorio (art. 11, comma 7, L.R. 27/2004) compilando apposito modulo.

Nel caso di boschi cedui il permesso è accordato dal giorno di ricevimento della denuncia da parte dell'ente. Nel caso dei boschi ad alto fusto la denuncia di taglio va fatta pervenire all'Ente competente almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio; trascorso tale termine senza comunicazioni contrarie, ovvero senza che l'ente competente abbia prescritto particolari modalità di taglio o rilasciato uno specifico nulla osta, l'utilizzazione può essere eseguita. La validità della denuncia è di 24 mesi nel caso di boschi d'alto fusto, e di due stagioni silvane nel caso dei boschi cedui.

Per le modalità del taglio, bisogna attenersi al Regolamento Regionale e quanto riportato nel presente piano.

È inoltre possibile utilizzare la denuncia di taglio bosco informatizzata, (art. 11, comma 8, L.R. 27/2004) per il tramite di un soggetto abilitato.

Il soggetto abilitato provvede alla identificazione del richiedente, alla compilazione informatica della denuncia e al suo invio per via telematica all'ente competente.

Ogni denuncia di taglio bosco informatizzata viene automaticamente inviata anche al Corpo Forestale dello Stato.

La compilazione può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, purché prima dell'inizio dell'intervento di taglio bosco.

Al termine della compilazione, a cura del soggetto abilitato, la denuncia sarà stampata, firmata dal richiedente ed inviata, a cura del richiedente stesso, insieme ad

eventuali allegati, all'ente di competenza entro e non oltre i successivi quindici giorni, naturali e consecutivi.

Sono abilitati i seguenti Enti: Enti gestori di Parco o riserva regionale, Comunità montane, Province, Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, sedi STER, sedi ERSAF.

Possono inoltre essere abilitati dalla Provincia su richiesta degli stessi: Comuni, Centri di Assistenza Agricola CAA, Consorzi Forestali, Imprese boschive iscritte all'Albo, Coordinamenti e Stazioni del Corpo Forestale dello Stato.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI TERRENI
SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO
(Fuori dai Parchi Regionali)**

(ai sensi dell'art. 7 R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 e art. 5 L.R. n. 27 del 28/10/2004)



**Alla Provincia di Milano
Settore Agricoltura
Viale Piceno 60
20129 MILANO**

Da presentare al Comune

Se persona fisica

Il sottoscritto	nato a	il
residente a	in via	n°
codice fiscale/p.I.V.A.		
tel.	fax	e-mail
nella qualità di: Proprietario <input type="checkbox"/> Delegato dalla proprietà <input type="checkbox"/>		

Se persona giuridica (società, associazione, ente, consorzio)

Il sottoscritto	nato a	il
residente a	in via	n°
codice fiscale/p. I.V.A.		
tel.	fax	e-mail
legale rappresentante di		
ragione sociale	con sede legale in	
via	n°	p. IVA
tel.	fax	e-mail
iscritta al registro/albo		n°
nella qualità di: Proprietario <input type="checkbox"/> Delegato dalla proprietà <input type="checkbox"/>		

**Chiede
l'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso
di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico**

nel Comune di	
foglio catastale n°	mappale/i n°
superficie complessiva interessata all'intervento in mq.	
di cui boscati mq.	

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. indicazioni del titolo di proprietà
2. descrizione dell'intervento
3. estratto di mappa catastale scala 1:2.000 o di maggiore dettaglio
4. progetto esecutivo (piante, sezioni, prospetti) dell'opera con calcolo volumetrico
5. elaborati tecnici particolari per le strade (corografia in scala 1:10.000)
6. relazione geologica (quando prevista dallo strumento urbanistico locale)
7. previsioni di ripristino o mitigazioni dell'intervento

La domanda ed i relativi allegati devono essere forniti in triplice copia, di cui l'originale in bollo.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che i dati riportati nell'istanza e nei suoi allegati sono veritieri.

Data _____

Firma _____

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si informa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati dal Settore Agricoltura unicamente per fini attinenti al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla legge citata. I dati da Lei comunicati avranno ambito di comunicazione e di diffusione esclusivamente attinenti a finalità connesse con l'attività istituzionale e potranno essere cancellati comunicandolo al Settore Agricoltura.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

(ai sensi dell'Art.146 del decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004;
ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 27 del 28/10/2004)



Provincia
di Milano

Alla Provincia di Milano
Settore Agricoltura
Viale Piceno 60
20129 MILANO

Se persona fisica

Il sottoscritto	nato a	il
residente a	in via	n°
codice fiscale/p.I.V.A.		
tel.	fax	e-mail

nella qualità di: Proprietario Delegato dalla proprietà

Se persona giuridica (società, associazione, ente, consorzio)

Il sottoscritto	nato a	il
residente a	in via	n°
codice fiscale/p. I.V.A.		
tel.	fax	e-mail

legale rappresentante di

ragione sociale	con sede legale in	
via	n°	p. IVA
tel.	fax	e-mail

iscritta al registro/albo n°

nella qualità di: Proprietario Delegato dalla proprietà

Chiede

**l'autorizzazione paesistica per interventi così come indicato negli elaborati grafici
e nella relazione tecnica allegata, in area boscata**

nel Comune di

foglio catastale n°	mappale/i n°
---------------------	--------------

superficie complessiva interessata all'intervento in mq.

di cui boscati mq.

A tal fine allega la seguente documentazione:

- cartografia in scala 1:10.000 (Carta Tecnica Regionale) con localizzazione dell'intervento e estratto di mappa catastale (scala 1:2.000);
 - indicazione del titolo di proprietà;
 - planimetria quotata in scala 1:2.000 con localizzazione dell'intervento e individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritiene utile considerare;
 - documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico l'area oggetto dell'intervento;
 - indicazioni sulle caratteristiche del soprassuolo boschivo e della giacitura del terreno;
 - progetto esecutivo (piante, prospetti, sezioni) dell'opera, con calcolo volumetrico;
 - eventuale indagine geologica su richiesta;
 - previsioni di ripristino o mitigazioni dell'intervento;
 - relazione tecnica, redatta da un tecnico con specifica competenza, contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l'intervento proposto sul paesaggio, con l'indicazione dei mappali e della superficie interessata all'intervento e un'indagine sulla vegetazione che indichi le specie presenti documenti relativi all'intervento di compensazione (ai sensi della D.G.R. n.7/13900 del 01.08.2003):
- a) nel caso in cui l'intervento venga realizzato dal richiedente è necessario fornire dettagliato progetto compensativo contenente relazione tecnica, corografia in scala 1:10.000, estratto di mappa catastale in scala 1:2.000, dichiarazione di proprietà del terreno o di assenso della proprietà e su terreni di proprietà comunale bene-
stare del Sindaco;
- b) versamento di quota corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo.

La domanda ed i relativi allegati devono essere forniti in 3 copie, di cui l'originale in bollo.

A tal fine dichiara che:

- che l'intervento necessita di autorizzazione art. 146 d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 in quanto ricadente in ambito vincolato ai sensi art. 142 d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004;
- essere proprietario/detentore o possessore dell'area;
- che l'immobile non ricade/ricade in ambito vincolato ai sensi del R.D. 30.12.1923 n°3267;
- ovvero è assoggettato/non è assoggettato al vincolo di cui al 2° comma dell'art. 142 d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (ex L. 1.6.1939 n° 1089);
- che per i precedenti interventi su tale immobile l'Amministrazione non si era mai espressa/si era già espressa (specificare);

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che i dati riportati nell'istanza e nei suoi allegati sono veritieri.

Data _____

Firma _____

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si informa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati dal Settore Agricoltura unicamente per fini attinenti al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla legge citata. I dati da Lei comunicati avranno ambito di comunicazione e di diffusione esclusivamente attinenti a finalità connesse con l'attività istituzionale e potranno essere cancellati comunicandolo al Settore Agricoltura.



Provincia
di Milano

DENUNCIA TAGLIO PIANTE (Fuori dai Parchi Regionali)

Art. 11 Legge Regionale n. 27 del 28/10/2004
Art. 4 Regolamento Regionale n. 1 del 23/2/1993

La denuncia deve essere
completa e leggibile
(1 copia da trattenere
per i controlli)

Alla Provincia di Milano

Settore Agricoltura
Viale Piceno 60
20129 MILANO

e p.c.

Al Corpo Forestale dello Stato
Via Vitruvio 43
20124 MILANO

Luogo e data

Il sottoscritto	nato a	il
residente a	in via	n°
codice fiscale/p. I.V.A.		
tel	fax	e-mail
nella qualità di: Proprietario <input type="checkbox"/> Affittuario <input type="checkbox"/> Compratore <input type="checkbox"/>		

DICHIARA di voler procedere all'utilizzazione dei boschi siti in

comune	foglio	mappale/i	superficie da tagliare	periodo di taglio

Fornisce pertanto le seguenti informazioni:

- Trattasi di superficie governata a: ceduo fustaia altre forme
- Il bosco è costituito dalle seguenti specie:
- L'ultima utilizzazione risale presumibilmente all'anno:
- Quantità di legna che si ricava (qli): / (m³) da ardere da opera

A tal fine allega la seguente documentazione:

- estratto di mappa catastale scala 1:2.000;
- carta in scala 1:10.000 con localizzazione dell'intervento.

Il sottoscritto si impegna ad osservare in ogni operazione quanto prescritto dal R.R. 1/93 e dalla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni previste e dichiara sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che i dati riportati nell'istanza e nei suoi allegati sono veritieri.

IL PROPRIETARIO

IL RICHIEDENTE

Si informa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati dal Settore Agricoltura unicamente per fini attinenti al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla legge citata. I dati da Lei comunicati avranno ambito di comunicazione e di diffusione esclusivamente attinenti a finalità connesse con l'attività istituzionale e potranno essere cancellati comunicandolo al Settore Agricoltura.

SINTESI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO REGIONALE 23 FEBBRAIO 1993 N. 1

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale valide per tutto il territorio della Regione.

- ART. 4: Obbligo della denuncia di taglio di boschi cedui o di alto fusto. Nel caso dei boschi ad alto fusto la denuncia di taglio va fatta pervenire all'Ente competente almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio; trascorso tale termine senza comunicazioni contrarie, ovvero senza che l'ente competente abbia prescritto particolari modalità di taglio o rilasciato uno specifico nulla osta, l'utilizzazione può essere eseguita. La validità della denuncia è di 24 mesi nel caso di boschi d'alto fusto e di due stagioni silvane nel caso dei boschi cedui.
- ART. 5: Le utilizzazioni ordinarie dei boschi d'alto fusto di entità superiore a 25 m³ e quelle dei boschi cedui interessanti superfici maggiori di 2,5 ha devono essere effettuate sulla base di una relazione di taglio. Le utilizzazioni ordinarie e straordinarie di boschi d'alto fusto di entità superiore a 100 m³ lordi di legname e quelle dei boschi cedui di superficie maggiore di 7,5 ha devono essere effettuate sulla base di un progetto di taglio.
- ART. 8: Lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate sono vietate salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente competente.
- ART. 9: Il taglio dei boschi d'alto fusto e del relativo sottobosco di specie arbustive ed infestanti è consentito in qualsiasi periodo dell'anno.
- ART. 10: Il periodo di taglio dei cedui è dal 15 ottobre al 31 marzo fino a 600 metri di quota.
- ART. 11: È consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di denuncia l'asportazione dei fusti morti o sradicati.
- ART. 12: Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto.
- ART. 14: La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della chioma dei periodi di riposo vegetativo. La potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'intersezione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
- ART. 15: L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi entro 30 giorni dal termine dell'utilizzazione, in modo da non danneggiare la rinnovazione. La ramaglia, i cimali ed ogni altro avanzo delle utilizzazioni di diametro inferiore a 15 cm, va ammucchiato depezzato a ml. 1,50 in aree ove non risulti di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione o asportato; il materiale di dimensioni maggiori va allontanato. Non è comunque consentito l'accumulo dei residui di lavorazione in prossimità di strade, piste di accesso e viali tagliafuoco per una fascia di 15 m da ogni bordo. L'utilizzatore è tenuto a tenere sgombri da tronchi e ramaglie sentieri e mulattiere, nonché corsi d'acqua di ogni genere, sia in alveo che per una fascia di 5 m su ogni sponda.
- ART. 35: È vietato il taglio raso nei boschi d'alto fusto.
- ART. 42: I turni minimi per i cedui semplici, matricinati e composti non potranno essere inferiori ad anni 10 per i cedui di nocciolo, rodibinia, salice, pioppo, ontano o castagno.
- ART. 43: Nei boschi cedui di nocciolo, ontano verde, ailanto, prunus serotina e acero negundo non è obbligatoria la riserva di matricine; vanno comunque rispettate le eventuali piante da seme delle altre specie forestali.

ART. 44: Tutti i cedui vanno trattati a ceduo matricinato con riserva di almeno di 90 matricine per ettaro. I boschi cedui di castagno, ontano bianco e nero, robinia, carpino, orniello, pioppo e salice vanno trattati a cedui matricinati con riserva di almeno 50 matricine per ettaro, di età uguale all'età del ceduo. Le matricine vanno scelte tra le piante migliori, di maggiore diametro, nate preferibilmente dal seme, distribuite possibilmente in modo uniforme o a gruppi, resistenti all'isolamento; le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo.

DEFINIZIONE DI BOSCO (L.R. n. 27/2004)

Sono considerati bosco a tutti gli effetti di legge:

1. le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al 20%, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadri e lato minore non inferiore a 25 metri;
2. i rimboschimenti e gli imboschimenti;
3. le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate;

Sono assimilabili a bosco:

1. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
2. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;
3. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Non sono da considerarsi bosco:

1. gli impianti da arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
2. i filari arborei, i giardini ed i parchi urbani;
3. gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

CRITERI E MODALITÀ DEL RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO

Premessa

La Provincia di Milano ha stabilito i seguenti criteri di rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco.

Questi criteri sono validi su tutto il territorio della provincia di Milano, lasciando però la possibilità ai Parchi Regionali, di adottare criteri propri, per i territori di loro competenza.

Il D.Lgs. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" prevede, all'art. 4 "Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo", l'obbligo di esecuzione di interventi compensativi in caso di autorizzazione alla trasformazione del bosco, cioè al cambio di destinazione d'uso del bosco. La medesima norma delega le regioni a definire:

- a) l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione;
- b) le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo;
- c) le modalità e l'ammontare di quote per l'esecuzione degli interventi da parte degli Enti pubblici;
- d) le modalità e l'ammontare di adeguate cauzioni da versare a garanzia dell'esecuzione degli interventi.

La Regione Lombardia, con le "Linee guida di politica forestale regionale", approvate con D.G.R. n° VII/5410 del 06/07/2001 (B.U.R.L. n. 31 del 30/07/2001), ha chiarito che si debba procedere all'esecuzione di interventi compensativi:

- a) in caso di trasformazione del bosco in pianura, rimboschimenti compensativi di pari o superiore valore biologico rispetto al bosco distrutto;
- b) in caso di trasformazione del bosco in montagna, interventi di riequilibrio idrogeologico.

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n° 13900 del 1 agosto 2003 APPROVAZIONE DEI CRITERI DI "TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E INTERVENTI COMPENSATIVI", DI CUI ALL'ART. 4 DEL D. LGS. 227/2001, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL del 18 agosto 2003.

Il Piano di Indirizzo Forestale è lo strumento a cui viene demandata l'applicazione delle norme che disciplinano il rimboschimento compensativo.

Si forniscono le seguenti disposizioni per l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e dell'art. 4 della L.R. 27/2004.

Per quanto non esplicitamente riportato in seguito, si demanda ai criteri previsti dalla Regione Lombardia con deliberazione n° 13900 del 1 agosto 2003.

L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è di 100 metri quadri. Le aree confinanti o dello stesso mappale o dello stesso proprietario, richieste in seguito per la trasfor-

mazione del bosco, saranno invece compensate.

Le caratteristiche tecniche dei rimboschimenti compensativi possono aver natura:

- a) di nuovo impianto forestale;
- b) di forestazione urbana, con funzione sociale o educativa, purché questo contribuisca al riequilibrio idrogeologico ed ambientale (da D.Leg. 5 marzo 2001 n. 57);
- c) di ricostituzione di aree naturali quali zone umide, brughiere.

I terreni oggetto di intervento compensativo non possono essere trasformati prima di 10 anni e sono considerati bosco ai sensi di legge.

Determinazione dell'estensione delle superfici oggetto di interventi compensativi e delle quote da versare in alternativa

Per ogni metro quadrato (mq) di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie almeno equivalente. Il rapporto tra la superficie trasformata e quella oggetto di interventi compensativi è definito "rapporto di compensazione".

Il rapporto di compensazione deve sempre essere compreso tra 1:1 e 1:5 e più precisamente:

- pari a 1:1, nel caso di interventi in comuni collinari (classificazione ISTAT);
- compreso tra 1:2 e 1:5 e più precisamente pari al valore ricavabile dagli allegati 1 e 2, nel caso di interventi in comuni di pianura (classificazione ISTAT).

I comuni collinari in provincia di Milano sono:

Besana Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

Il rapporto di compensazione è proporzionale al valore biologico del bosco distrutto.

Il costo degli interventi compensativi viene assunto pari alla sommatoria delle seguenti voci:

- a) costo dell'intervento compensativo vero e proprio (rimboschimento o, nel caso di interventi di riequilibrio idrogeologico, attività selvicolturali);
- b) costo del terreno sul quale si esegue l'intervento.

Il costo dell'intervento compensativo vero e proprio viene assunto pari a € 21.114,00 per ogni ettaro di terreno su cui intervenire (pari quindi a 2,1114 €/mq).

Pari a € 17.595,00 + IVA 20%. L'imponibile è calcolato con riferimento alla tipologia di intervento A della misura h (2.8) del PSR, dove: costo di impianto: 6.000,00 €/ha, manutenzione dell'imboschimento: 620,00 €/ha per i primi due anni; 370,00 €/ha per i tre anni successivi; per compensare il maggior valore sociale dell'intervento, i costi di manutenzione sono calcolati per 10 anni e la sommatoria dei costi, pari a 10.200,00 €/ha, è moltiplicata per un coefficiente pari a 1,5. Si ottiene così il valore di 15.300,00 €/mq. Su questo importo si calcola il 15% di spese tecniche (onorario per la progettazione, D.L., collaudo, controllo quinquennale manutenzione ecc.) e si ricava 17.595,00 €/ha.

Il costo del terreno deve far riferimento al valore agrario medio dei "seminativi non irrigui" del territorio in cui effettuare l'intervento compensativo, anche qualora tale costo sia implicito.

Il costo medio del terreno valevole per la tutta la provincia di Milano è determinato in € 36.150,00 per ogni ettaro da rimboschire, pari a 3,615 €/mq.

La Provincia di Milano si riserva di aggiornare i valori medi dei terreni da rimboschire periodicamente, facendo riferimento ai valori agrari medi del territorio provinciale (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590 del 26/5/1965).

Per l'esatta determinazione del costo dell'intervento compensativo, si rimanda alla tabella seguente:

<i>Comuni ISTAT di:</i>	<i>Se il destinatario dell'autorizzazione realizza gli interventi compensativi</i>	<i>Se il destinatario dell'autorizzazione versa le quote all'Ente competente</i>
Pianura	realizza un rimboschimento su una superficie variabile da 2 a 5 mq per ogni mq di bosco trasformato, sostenendone tutte le spese (progettazione, DL, collaudo, acquisto terreno, impianto, manutenzione ecc.)	versa, per ogni mq di rimboschimento che sarebbe stato tenuto a fare (cioè da 2 a 5 per ogni ha di bosco distrutto), un importo maggiorato del 20% rispetto alla sommatoria: € 2,1114 e costo del terreno
Collina	realizza progetti e lavori di riequilibrio idrogeologico (attività selvicolturali) per un importo, per ogni mq di bosco trasformato, di € 2,1114 oltre al costo del terreno	versa, per ogni mq di bosco trasformato, un importo maggiorato del 20% rispetto alla sommatoria: € 2,1114 e costo del terreno

Il costo totale di rimboschimento compreso il terreno ad ettaro è quindi di € (21.114,00 + 36.150,00) = € 57.264,00, moltiplicato per il "rapporto di compensazione" che dipende dal tipo di bosco da trasformare. Per un bosco di pianura, il rapporto varierà da 2 a 5. Per un bosco di collina sarà uguale a 1.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 227/2001, gli interventi compensativi sono attuati a spese ed a cura del destinatario dell'autorizzazione di trasformazione del bosco. È pertanto evidente che il destinatario non potrà ottenere contributi pubblici per l'esecuzione degli interventi compensativi.

Procedure amministrative e tecnico-amministrative

- a) il rilascio dell'autorizzazione di cambio di destinazione d'uso del bosco deve essere subordinato alla presentazione e all'approvazione, da parte dell'Ente delegato, di dettagliati progetti di intervento di compensazione; in altri termini, l'intervento compensativo deve essere proposto dal richiedente e disposto dall'Ente territoriale di competenza prima del rilascio della autorizzazione per la trasformazione del bosco e non successivamente ad essa.
- b) la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di tutti gli interventi di rimboschimento compensativo e di riequilibrio idrogeologico dovrà essere obbligatoriamente svolta da dottori forestali oppure da dottori agronomi. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati. Qualora gli incarichi di progettazione, di direzione lavori o collaudo siano affidati da un Ente pubblico, nella scelta del professionista in base al curriculum vitae sarà data prio-

rità ai soggetti che dispongono di comprovate esperienze nel settore oggetto dell'incarico.

- c) qualora il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco esegua direttamente il rimboschimento compensativo, dovrà stipulare con l'Ente delegato una polizza fidejussoria di importo pari alla somma che dovrebbe versare se delegasse l'Ente stesso ad effettuare l'intervento, maggiorata di una percentuale del 10%.

Per chi realizza direttamente gli interventi compensativi stipula una polizza fidejussoria all'Ente competente, di importo quindi di € 57.264,00 + 20% = € 68.716,80 maggiorata del 10% = € 75.588,48 ad ettaro, moltiplicato per il "rapporto di compensazione" che dipende dal tipo di bosco da trasformare.

Per chi non realizza direttamente gli interventi compensativi ma versa le quote all'Ente competente, il costo totale, è quindi di € 57.264,00 + 20% = € 68.716,80 ad ettaro, moltiplicato per il "rapporto di compensazione" che dipende dal tipo di bosco da trasformare.

Realizzazione in proprio dell'intervento compensativo in pianura

Gli interventi di compensazione possono essere effettuati su terreni di proprietà del richiedente o di terzi.

L'esecuzione degli interventi di compensazione è a totale onere e cura del richiedente. Gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di un progetto realizzato da tecnici abilitati e dovranno essere seguiti da adeguata direzione lavori.

A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi, è previsto obbligatoriamente il versamento di una polizza fidejussoria.

Esempio di calcolo

Indicare il punteggio di stima usando i parametri per valutare il bosco riportati nella tabella.

Valutare il rapporto di compensazione secondo la tabella, per definire l'estensione del terreno su cui effettuare il rimboschimento compensativo.

Stabilire l'area da rimboschire, moltiplicando la superficie boscata da mutare per il coefficiente ottenuto.

Calcolare l'importo della polizza fidejussoria moltiplicando i metri quadrati ottenuti per € 7,558848 cioè il costo calcolato per la realizzazione dell'intervento globale al metro quadro, indipendentemente dal costo effettivo che sarà sostenuto dal richiedente.

Es: Bosco con punteggio calcolato di 12.

Rapporto di compensazione 1:2. Coefficiente 2

Superficie da mutare di 1.000 mq

Superficie da rimboschire 2.000 mq

Valore a mq: € 5,7264

Maggiorazione: 20%

Totale a mq con maggiorazione: € 6,87168

Polizza fidejussoria: 10%

Totale a mq con polizza: € 7,558848

Per 2.000 mq da rimboschire: € 15.117,70

Presentazione del progetto di rimboschimento compensativo realizzato da tecnici abilitati, secondo i criteri provinciali

Il progetto deve contenere: relazione tecnica, corografia di inquadramento in scala 1:10.000, estratto di mappa catastale in scala 1:2.000.

Documenti inerenti la proprietà :

- a) su terreni di proprietà: dichiarazione di proprietà del terreno;
- b) su terreni di terzi: dichiarazione di assenso del proprietario del terreno all'esecuzione dell'intervento di impianto e di manutenzione; dichiarazione di proprietà del terreno;
- c) su terreni di proprietà comunale: atto dell'amministrazione comunale con acquisizione di benestare del Sindaco.

Il Comune dove si realizza il mutamento, ha la priorità rispetto al pagamento della quota corrispondente. Dovrà quindi dichiarare di non essere interessato alla realizzazione della compensazione.

Istruzione della pratica con verifica dei dati

Sopralluogo dei tecnici provinciali per verificare l'area da mutare e l'area da rimboschire. Rilascio di autorizzazione al mutamento, subordinata al rilascio di prescrizioni particolari che dovranno prevedere la stipula di una polizza fidejussoria della durata di 4 anni, per garantire la corretta esecuzione dei lavori.

La Provincia stabilisce un termine di 12 mesi entro cui siano ultimati gli interventi, che dovranno prevedere anche 2 anni di cure colturali sufficienti a garantirne l'efficacia. È preferibile che chi realizza l'intervento di impianto, assicuri oltre le cure colturali anche una garanzia di attecchimento di un anno, che preveda la sostituzione delle fallanze. Il nullaosta allo svincolo della polizza fidejussoria è soggetto all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori da parte dell'ente autorizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI

I rimboschimenti che verranno realizzati direttamente da chi richiede il mutamento di un'area boscata in un comune di pianura della provincia di Milano dovranno seguire le seguenti specifiche tecniche.

I rimboschimenti dovranno costituire esclusivamente soprassuoli forestali secondo la definizione di bosco contenuta nella normativa regionale.

L'obiettivo da perseguire nella realizzazione del rimboschimento è quello di ottenere un soprassuolo di tipo naturaliforme, incrementando e migliorando la biodiversità degli ecosistemi presenti, sempre raccordando il progetto al sistema paesaggistico. In relazione a questo si dovranno seguire i seguenti accorgimenti:

- Conoscere le caratteristiche climatiche, geomorfologiche, e pedologiche, dell'area in cui verrà realizzato l'impianto. Si dovranno scegliere le piante da utilizzare più adatte al tipo di clima e di substrato geo-pedologico del sito.
- Porre attenzione, nella scelta delle specie, all'area geografica e alla vegetazione forestale potenziale che appartiene a quell'area.

- È preferibile che gli impianti non siano monospecifici.
- La densità d'impianto dovrà essere almeno di 1.000 piante ad ettaro.
- Dovranno essere messe a dimora specie arboree ed arbustive autoctone, sempre scegliendo la specie più adatta al suolo ed al clima del sito del rimboschimento.
- Il materiale utilizzato per i rimboschimenti deve essere certificato e con passaporto.
- Sono da escludersi le seguenti specie:
Prunus serotina; Ailanthus altissima; Quercus rubra; Robinia pseudoacacia; Paulownia tomentosa; Populus nigra var. italica e ogni varietà, o ibrido, da arboricoltura da legno.

CONTENUTI DEI PROGETTI DI COMPENSAZIONE

I progetti di compensazione, redatti da dottori agronomi o forestali iscritti all'albo, dovranno contenere i seguenti elaborati:

1. relazione tecnico-descrittiva;
2. dichiarazione di proprietà del terreno oggetto dell'impianto e dichiarazione di assenso se il terreno è di altro proprietario;
3. certificato di destinazione urbanistica;
4. corografia in scala 1:10.000 su CTR regionale;
5. inquadramento catastale in scala 1:2.000;
6. rilievo fotografico dello stato di fatto;
7. planimetria di progetto in scala adeguata;
8. capitolato speciale d'appalto.

Versamento di una quota in denaro corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo in pianura

Nel caso la compensazione non venga realizzata dal richiedente, direttamente o tramite una impresa a suo carico, questi può effettuare il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo, comprendente anche il valore del terreno su cui l'intervento di rimboschimento verrà effettuato.

I fondi versati a seguito della trasformazione del bosco devono essere necessariamente destinati in appositi capitoli di bilancio dell'ente in cui è avvenuta la trasformazione (Parco Regionale o Provincia) ed essere spesi, in tempi ragionevolmente brevi, in aree prossime a quelle trasformate o previste da una pianificazione interna.

La Provincia di Milano o utilizzerà direttamente i fondi per forestazione e acquisizione di terreni, o assegnerà tramite bandi, i fondi per gli interventi di compensazione definendo i criteri in base ai quali reperire le aree soggette a rimboschimento compensativo, le caratteristiche tecniche, le specie utilizzabili ed i criteri di esecuzione dei lavori.

Esempio di calcolo

Indicare il punteggio di stima usando i parametri per valutare il bosco, riportati nella tabella.

Valutare il rapporto di compensazione secondo la tabella, per definire l'estensione del terreno su cui effettuare il rimboschimento compensativo.

Stabilire l'area da rimboschire, moltiplicando la superficie boscata da mutare per il coefficiente ottenuto.

Calcolare l'importo della somma da versare corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo, moltiplicando i metri quadrati ottenuti per 6, cioè il costo calcolato per la realizzazione dell'intervento globale al metro quadro.

Es: Bosco con punteggio calcolato di 12.

Rapporto di compensazione 1:2. Coefficiente 2

Superficie da mutare di 1.000 mq

Superficie da rimboschire 2.000 mq

Valore a mq: € 5,7264

Maggiorazione: 20%

Totale a mq con maggiorazione: € 6,87168

Per 2.000 mq da rimboschire: € 13.743,36

Istruzione della pratica con verifica dei dati e dichiarazione del Comune di non essere interessato alla realizzazione dell'intervento compensativo.

Sopralluogo dei tecnici provinciali per verificare l'area da mutare.

Rilascio di autorizzazione al mutamento, subordinata al versamento della quota per la compensazione.

INCLUSO N° 1: STIMA DEL VALORE BIOLOGICO DEL BOSCO

Elementi di valutazione	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
Governo	Ceduo semplice 1	Ceduo matricinato 2	Ceduo misto a fustaia 3	Fustaia coetanea 4	Fustaia disetanea 5
Tipologie forestali	Formazioni antropogene; 1	Castagneti dei substrati carbonatici e dei substrati silicatici; Orno-Ostrieti; Peccete secondarie e di sostituzione. 3	Alneti di ontano bianco o verde; Formazioni particolari; Castagneti dei substrati sciolti; Aceri Frassineti e Acero Tiglieti, Betuleti e Corileti, Querceti di roverella; Pinete di pino silvestre; Peccete montane, altimontane e azonali; Mughete. 5	Pineta di pino silvestre planiziale; Betuleto secondario del pianalto; Piceo Faggete; Faggete; Abieteti; Lariceti – Larici-cembrete; Alneti di ontano nero. 8	Querceti (tranne i querceti di roverella); Querco Carpineti e Carpineti; Cembrete. 10
Area basimetrica delle specie arboree ed arbustive con Ø ≥ 17,5 cm ad h = 1,30 m	Specie esotiche > 80% 1	Specie esotiche > 50% 2	Specie esotiche < 20% 3	Specie esotiche < 5% 5	Specie esotiche < 1% 7
Posizione / Corridoi e collegamenti	Bosco di collina o montagna 0	Bosco di collina o montagna, importante come collegamento con complessi forestali di pianura 2	Bosco di pianura, facente parte di un complesso forestale vasto almeno 1000 ha oppure meno di 10 ha 4	Complesso forestale vasto almeno 10 ha, isolato in pianura 7	Bosco di pianura, importante come collegamento tra complessi forestali isolati 10
Importanza per la flora protetta e per la fauna, con particolare riferimento a mammiferi ed uccelli	L'ente territoriale competente suddivide i boschi in aree omogenee per quanto riguarda la loro importanza per la flora protetta e per la fauna, assegnando ad ogni complesso da 0 a 10 punti. In caso di mancanza di provvedimento, a tutti i boschi esistenti nell'ambito territoriale in esame, è assegnato il punteggio 5.				
Presenza di piani di assestamento forestale	Non compreso in P.A.F. 0		Bosco incluso in P.A.F. scaduto 3		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validità 5
Vincoli ex R.D.L. 3267/1923	Assente 0		Vincolo per scopi idrogeologico art. 1 3		Vincolo per altri scopi art. 17 5
Vincolo paesistico art. 139 D. Lgs. 490/1999	Assente 0				Presente 4
Aree protette	Parco locale di interesse sovacomunale 1	Parco Nazionale o Regionale 2	Zona a riserva in Parco 3	Riserva Naturale 4	Riserva Naturale Integrale 5
Nota bene:	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si effettui la media ponderata tra i valori indicati in tabella.				

Per “Bosco di pianura, importante come collegamento tra complessi forestali isolati” si intendono quei boschi ricadenti negli ambiti individuati dal progetto di rete ecologica, previsti nel PTCP della Provincia di Milano.

INCLUSO N° 2: CALCOLO DEL RAPPORTO DI COMPENSAZIONE PARTENDO DAL VALORE BIOLOGICO DEL BOSCO

	punteggio ≤ 15	16 ≤ punteggio ≤ 25	26 ≤ punteggio ≤ 40	punteggio > 40
Rapporto di compensazione	1:2	1:3	1:4	1:5